

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- 1) dott. Maria Silvana Fusillo Presidente
- 2) dott. Maria Casaregola Consigliere
- 3) dott. Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. xxx/2018, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

tra

V(omissis) S.r.l. (omissis), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. (omissis), come da procura su foglio separato, con il quale elett.te domicilia in (omissis).

APPELLANTE

E

BANCA(CF e PI omissis), in persona del Presidente e l.r.p.t., quale società incorporante la **INCORPORATA** in virtù di atto di fusione per Notaio Franco Soli di Modena in data 8 .11.2017 rep. n. xxx, a sua volta società incorporante la **SOCIETA' DI LEASING** in Amministrazione Straordinaria in virtù di atto di fusione per Notaio omissis di Roma in data 26.7.2016 rep. n. xxxx, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), come da procura in calce alla comparsa di costituzione, con il quale elettivamente domicilia in omissis.

APPELLATA

Conclusioni

Per l'appellante: Accogliere l'appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli, depositata in data 24.09.2018, resa nell'ambito del procedimento R.G. xxx/2014, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:

“ - accertare e dichiarare che la clausola contrattuale relativa al tasso di mora presente in ciascuno dei contratti di leasing intercorsi tra le parti integra la violazione del quarto comma dell'art. 644 c.p. con condotta aggravata dalla qualità imprenditoriale della concedente e della medesima società attrice, come è emerso dalla relazione del CTU, ma come si rileva anche dal semplice raffronto dei contratti di leasing con i decreti Mef versati in atti;

- inviare gli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni del caso ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;

- condannare la società appellata al pagamento dei compensi professionali e delle spese del doppio grado del Giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario;

e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.

Per l'appellata: 1. dichiarare inammissibile l'appello ovvero, in linea gradata rigettarlo in quanto infondato; 2. confermare l'ordinanza Tribunale di Napoli del 24.9.2018 resa inter partes nel giudizio RG. xxx/2014; 3. condannare l'appellante in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la V(omissis) Srl chiese che fosse accertata e dichiarata, per quanto ancora rileva ai fini della proposta impugnazione, l'usurarietà dei tassi di mora dei sei contratti di leasing immobiliare stipulati con la **SOCIETA' DI LEASING** tra il 2006 ed 2007.

1.1. La ricorrente espose di aver stipulato, in relazione ad altrettanti acquisti immobiliari, nr. 6 contratti di leasing e lamentò l'usurarietà degli interessi moratori in essi convenuti, chiedendo la restituzione di tutto quanto versato in esecuzione della clausola nulla ed il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p..

1.2. Costituitasi, la **SOCIETA' DI LEASING** chiese il rigetto della domanda, negando che i tassi moratori convenuti e mai applicati in costanza di rapporto, poiché la debitrice aveva sempre tempestivamente versato le rate, fossero usurari.

1.3. Il Tribunale dispose CTU contabile, nella quale fu accertata la non usurarietà dei tassi corrispettivi pattuiti al momento della sottoscrizione, e la non usurarietà dei tassi moratori convenuti al momento della sottoscrizione di ciascun contratto solo per l'ipotesi in cui gli stessi fossero calcolati senza la

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

maggiorazione del 2,1% di cui al D.M. del 25.03.2003, ratione temporis applicabile, essendo nel caso contrario usurari.

All'esito il Tribunale rigettò la domanda con la seguente motivazione:

“Per valutare l'eventuale usurarietà del tasso di mora è necessario verificare come tale tasso si atteggia in concreto nel corso del rapporto, perché potrebbe accadere che il ritardo nell'adempimento sia pari ad un giorno solo: spalmata l'incidenza del tasso nel corso del trimestre potrebbe anche accadere che l'importo addebitato non faccia andare in usura il relativo tasso, avendo 89 giorni su 90 in regolare ammortamento.

L'esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG deriva anche da una ragione di carattere tecnico-matematica.

Il TEG è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario (con esclusione delle sole imposte e tasse connesse all'erogazione del credito). Gli interessi di mora, viceversa, non costituiscono dei costi annuali certi né fissi, in quanto trovano applicazione se e quando il mutuatario non paghi le rate di ammortamento. Ciò vuol dire che il tasso di mora pattuito in contratto incide sul TEG nella sua interezza solo nell'ipotesi in cui il mutuatario sia in mora per 365 giorni in un anno.

Viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinano un innalzamento del TEG solo in proporzione al numero di giorni di mora.

In senso conforme soccorre poi quell'indirizzo interpretativo secondo il quale, benché l'art. 644 c.p. e l'art. unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguano tra costi effettivi, ragionevolmente certi o meramente possibili, sulla base del programma negoziale e dei dati disponibili, soltanto i costi effettivi (già sostenuti) o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto esprimono un peso economico e finanziario superiore a 0 capace di “superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi” e concorrono pertanto alla determinazione ex ante del TEG contrattuale. Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali (penale di estinzione anticipata, mora ecc.) esprimono un peso economico e finanziario pari a 0 e non sono in grado di “superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi”. Pertanto, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione contrattuale è insufficiente, così come è irrilevante un ipotetico worst case. Gli oneri eventuali concorrono invece alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili (cfr. Trib. Torino, 13 Settembre 2017, in Il Caso. It).

Gli interessi di mora non possono avere rilevanza teorica ai fini della determinazione del costo complessivo del danaro e dell'eventuale superamento della soglia di usura, in assenza di concreto addebito al mutuatario.

Alla luce delle considerazioni esposte, deve concludersi nel senso che non è possibile accertare l'usurarietà del contratto prescindendo dalla concreta applicazione degli interessi di mora in quanto a tal fine sarebbe indispensabile prefigurarsi l'ipotesi (non ancora verificatasi) dell'inadempimento annuale del mutuatario.

In conclusione, gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente. Solo successivamente al verificarsi di tale ipotesi potrà quindi essere accertata l'usurarietà del contratto attraverso l'accertamento della concreta incidenza degli interessi moratori sul TEG negoziale.”.

§2. L'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli del 24.9.2018 resa nel giudizio RG. xxxx/2014 è stata impugnata dalla V(omissis) Srl. La Corte, all'udienza del 02.11.2022, ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).

2.1. Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante chiede la riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui considera rilevante la mora usuraria convenuta solo quando è concretamente applicata nel corso del rapporto e laddove ritiene che gli interessi moratori non rilevino ai fini della verifica del TEG.

Precisa l'appellante che l'interesse all'accertamento e dichiaratoria di usurarietà del tasso di mora sussiste anche nel caso in cui l'istante non sia incorso nella mora, allorché il rapporto non sia ancora concluso, poiché potrebbe in futuro incorrere nel ritardo dei pagamenti e trovarsi, quindi in mora e, conseguentemente la Banca potrebbe in ogni momento richiedere l'applicazione della clausola non dichiarata nulla.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Infine sostiene che, poiché per il contratto di mutuo la clausola che contempla gli interessi, sia corrispettivi che moratori, è unica ed inscindibile, la mora usuraria eventualmente convenuta rende nulla l'intera clausola con la conseguenza che, ad avviso dell'appellante, si ha la trasformazione del mutuo/corrispettivo del Leasing da feneratizio in gratuito, in base al dettato del secondo comma dell'art. 1815 c.c..

2.2. La **BANCA**, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello.

§.3. L'appello è infondato e va rigettato perché il tasso di mora convenuto, anche calcolato con la maggiorazione sopra indicata, non è usurario.

3.1. Le Sezioni Unite della Cassazione, (Cass. n. 19597/2020), pur ribadendo che la disciplina dell'usura si applica anche agli interessi moratori, ha altresì affermato che, per poter determinare se l'applicazione degli interessi moratori assume, nella complessiva valutazione economica dell'operazione negoziale, il carattere usurario, non basta confrontare il tasso moratorio previsto in contratto, con il tasso soglia per così dire 'ordinario'.

Si deve – considerato che dal 2003, come sostiene l'appellante e come ha ritenuto anche la Cassazione nella richiamata pronuncia, esiste una rilevazione riguardante l'aumento medio previsto per gli interessi moratori (2,1%)-, considerare, nel caso di specie, poiché i contratti di leasing sono del 2006 e 2007, anche il detto aumento, e quindi verificare, secondo i parametri stabiliti dalle SU della Cassazione, se lo scollamento tra tasso moratorio contrattuale 'in aumento', e tasso soglia, superi quello 'in difetto' tra il tasso corrispettivo e quello soglia.

Tale verifica porta a concludere per la non usurarietà dei tassi di mora dei vari contratti di leasing, atteso che la forbice che separa gli interessi corrispettivi dal tasso soglia, compensa ampiamente l'aumento sopra indicato per il tasso moratorio convenuto, mantenendolo al di sotto della soglia dell'usura prevista ratione temporis per i tassi moratori.

Sulla scorta dei tassi previsti nei singoli contratti e delle relative soglie individuate dal CTU è possibile, come si evince dal calcolo sotto riportato, escludere che il tasso di mora pattuito fosse superiore alla soglia.

1. Contratto di Leasing N. xxxx dell'11.12.2006

T.E.G. (All.4) 6,510 %

TASSO DI MORA 11,315 %

TASSO SOGLIA 8,970 %

TASSO SOGLIA DI MORA 12,120 %

Margine TEG-Soglia (8,970-6,510)= 2,46

L'interesse moratorio aumentato e compensato con il margine

$(11,315+2,10-2,46)= 10,955\%$ risulta inferiore al tasso soglia di mora del 12,120%

2. Contratto di Leasing N.xxx del 13.06.2007

T.E.G. (All.5) 7,231 %

TASSO DI MORA 11,315 %

TASSO SOGLIA 9,510 %

TASSO SOGLIA DI MORA 12,660 %

Margine TEG-Soglia (9,510-7,231)=2,279

L'interesse moratorio aumentato e compensato con il margine

$(11,315+2,10-2,27)= 10,625\%$ risulta inferiore al tasso soglia di mora del 12,660%

3. Contratto di Leasing N.xxx del 13.06.2007

T.E.G. (All.6) 7,252 %

TASSO DI MORA 11,315 %

TASSO SOGLIA 9,510 %

TASSO SOGLIA DI MORA 12,660 %

Margine TEG-Soglia (9,510-7,252)= 2,258

L'interesse moratorio aumentato e compensato con il margine $(11,315+2,10-2,258)= 11,157\%$ risulta inferiore al tasso soglia di mora del 12,666%

4. Contratto di Leasing N.xxx del 21.11.2007 T.E.G. (All.7) 8,149 %

TASSO DI MORA 11,315 %

TASSO SOGLIA 10,230 %

TASSO SOGLIA DI MORA 13,380 %

Margine TEG-Soglia $10,230-8,149=2,081$

L'interesse moratorio aumentato e compensato con il margine

$(11,315+2,10-2,081)=11,334\%$ risulta inferiore al tasso soglia di mora del 13,380%

5. Contratto di Leasing N.2066621 del 21.11.2007

T.E.G. (All.8) 8,149 %

TASSO DI MORA 11,315 %

TASSO SOGLIA 10,230 %

TASSO SOGLIA DI MORA 13,380 %

Margine TEG-Soglia $(10,230-8,149)=2,081$

L'interesse moratorio aumentato e compensato con il margine

$(11,315+2,10-2,081)=11,334\%$ risulta inferiore al tasso soglia di mora del 13,380%

6. Contratto di Leasing N.xxx del 21.11.2007

T.E.G. (All.9) 8,132 %

TASSO DI MORA 11,315 %

TASSO SOGLIA 10,230 %

TASSO SOGLIA DI MORA 13,380 %

Margine TAEG-Soglia $(10,230-8,132)=2,098$

L'interesse moratorio aumentato e compensato con il margine $(11,315+2,10-2,098)=11,317\%$ risulta inferiore al tasso soglia di mora del 13,380%

L'accertata non usurarietà del tasso di mora convenuto in ciascuno dei contratti di leasing esaminati ed oggetto della domanda proposta dalla V(omissis) Srl, assorbe l'esame di ogni altra questione e conduce al rigetto dell'appello.

§.4. Le spese del grado vanno liquidate secondo soccombenza, ex dm n. 147/2022, al di sotto dei medi, considerate le ragioni della decisione in parte fondate su valutazioni operate ex officio dalla Corte, fatta eccezione per la fase di trattazione e istruttoria, che si è risolta in udienze di mero rinvio, sussistendo, altresì, per l'appellante, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..

P.Q.M.

La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da V(omissis) Srl nei confronti di BANCA SpA, così provvede:

1.Rigettabl' appello.

2.Condanna la V(omissis) Srl al pagamento delle spese del grado in favore della BANCA SpA, che liquida in euro 6.946,00 per compensi professionali, iva, cpa e spese generali al15%, iva e c.p.a..

3.Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..

Napoli, 15.02.2023

Il Consigliere relatore
dott. Regina Marina Elefante

Il Presidente
dott. Maria Silvana Fusillo